DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI

Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici

Il distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Versione in vigore dal 6 gennaio 2016, non più in vigore dal 3 gennaio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Estremi	Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-204-2015/art-5-violazione-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-6-del-regolamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it